

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 576)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1959

Estensione dei benefici della legge 29 febbraio 1951, n. 210,
per l'Arma dei carabinieri anche al Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 58 del regolamento 15 giugno 1933, n. 1176, emanato per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, non ritiene utile ai fini della pensione per gli agenti di custodia il servizio prestato in qualità di richiamati o trattenuti dopo il congedo per qualsiasi causa.

Tale disposizione contrasta con i benefici riservati al Corpo dei carabinieri che è un Corpo equiparato a quello degli agenti di custodia.

Infatti l'articolo 7 della legge 29 marzo 1951, n. 210, recita: « il servizio comunque prestato dopo il 10 giugno dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri trattenuti o richiamati è utile ai fini della pensione ».

È chiaro che per i militari dei Corpi equiparati il servizio prestato in qualità di trattenuti o richiamati per qualsiasi causa, ma particolarmente in tempo di guerra, deve essere considerato nello stesso modo agli effetti della pensione.

Questa lacuna della legislazione che si basa su di una discriminazione tra Corpi militari

speciali ed equiparati, deve essere colmata, perchè equità e giustizia non permettono che sia ulteriormente tollerata. Entrambi i richiamati e trattenuti degli appartenenti ai due Corpi militari furono sottoposti alla disciplina militare e alla legge penale militare, hanno avuto un comune regime giuridico, un comune stato di rischio e vulnerabilità; devono dunque avere uguale considerazione e trattamento anche nel momento in cui vengono collocati in definitivo riposo.

Occorre quindi estendere agli agenti di custodia il medesimo trattamento dei carabinieri.

La spesa che deriverà allo Stato da questo suo impegno si aggira su una somma non superiore a lire 20.000.000 calcolati sull'ammontare approssimativo di non oltre mille agenti.

A tale spesa si potrà far fronte con le opportune variazioni di bilancio.

Alla vostra saggezza ed equità, onorevoli senatori, è affidata questa proposta riparatrice.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I benefici dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1951, n. 210, per l'Arma dei carabinieri sono estesi anche al Corpo degli agenti di custodia.